
















Asl3


Sistema Sanitario Regione Liguria

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
AMMINISTRAZIONE - OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITA'
PARTE NORMATIVA/ CCIA TRIENNALE (2021-2022-2023)
IN RIFERIMENTO AL CCNL 2016/2018
PARTE ECONOMICA 2021**

In data 22 luglio 2021, a seguito della certificazione positiva espressa dal Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e 8, comma 6, del CCNL del 19/12/2019 – Dirigenza Area Sanità, in ordine alla compatibilità economico finanziaria dell'ipotesi di CCIA del 29/06/2021, come risulta dal relativo verbale n. 8 del 9 luglio 2021, le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale anno 2021, di cui al testo allegato.

Si evidenzia che il presente C.C.I.A. verrà trasmesso per via telematica agli organi competenti, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 40 bis.

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE Dirigenza Area Sanità
	CGIL FP MEDICI
Il Direttore Amministrativo 	Cognome Firma
	FM aderente UIL FPL
Il Direttore Sanitario 	Cognome Firma
	FESMED
Il Direttore Socio Sanitario 	Cognome Firma
	CIMO ASMD
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 	 Cognome Firma 
	ANAAO ASSOMED
	Cognome  Firma 
	AAROI
	Cognome Firma
	FVM
	Cognome Firma
	 CISL MEDICI
	Cognome Firma 
	FASSID
	 Cognome Firma 
	 ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI
	Cognome Firma



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
AMMINISTRAZIONE - OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITA'
PARTE NORMATIVA/ CCIA TRIENNALE (2021-2022-2023)
IN RIFERIMENTO AL CCNL 2016/2018
PARTE ECONOMICA 2021

In data 29 giugno 2021, per la sottoscrizione della presente ipotesi di CCIA, sono presenti le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale.

Le parti

richiamato l'art. 7 del CCNL 2016 - 2018 del 19/12/2019 che individua i soggetti titolati alle trattative e le materie regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa;

richiamato l'art. 40 c. 3 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale tra l'altro la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";

preso atto che l'art. 40 bis del già citato D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'art. 8 c. 7 del CCNL 19/12/2019, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio Sindacale;

visto il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, recante una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;

concordano

PARTE NORMATIVA

- *criteri generali per le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale tenendo presente quanto previsto all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) e i criteri di cui all'art. 93, commi 8 e 9, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) nonché l'art.95, comma 10, (Fondo per la retribuzione di risultato)*

Le parti confermano i parametri di valutazione delle performance collettiva e individuale già concordati con il CCIA 2020 nelle seguenti modalità.

Il finanziamento destinato all'istituto delle performance organizzativa e individuale, pari al 100%, verrà ripartito con le modalità che seguono:

- **60%: grado di conseguimento degli obiettivi di budget assegnati;**
- **40%: valutazione professionale/comportamentale/obiettivi individuali;**


Nell'ambito della sopra indicata suddivisione delle risorse, per quanto concerne la definizione delle quote di retribuzione di risultato dei dirigenti di Struttura Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale, Struttura Semplice e con incarico professionale, preliminarmente alla suddivisione di cui sopra (60% - 40%) si dovrà applicare il seguente parametro distintivo secondo il diverso incarico, applicando i seguenti coefficienti:

- coefficiente pari a 1,25
per i Direttori di Struttura Complessa e sostituti ex art. 18 CCNL 8 giugno 2000 e s.m.i.;
- coefficiente pari a 1,20
per i Dirigenti con incarico di Struttura Semplice Dipartimentale;
- coefficiente pari a 1,10
per i Dirigenti con incarico di Struttura Semplice e con incarico professionale di altissima professionalità;
- coefficiente pari a 1,00
per i Dirigenti con incarico professionale (esclusi quelli di altissima professionalità).

La quota di risultato della performance organizzativa di cui alla scheda di budget (60%) è commisurata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi della predetta scheda di budget (punteggio uguale o inferiore a 69/100 nessuna quota).

La quota di risultato relativa alla performance individuale (40%), a sua volta, è commisurata all'effettivo grado di conseguimento della valutazione individuale (punteggio inferiore a 60/100 nessuna quota).

La liquidazione dei progetti afferenti l'istituto della produttività collettiva (budget di struttura/individuale) è comunque rapportato alla presenza in servizio del personale interessato e alle categorie di assenze che non vanno computate ai fini della corresponsione (**allegato n. 3**). L'eventuale residuo derivante dall'applicazione del parametro di cui sopra, confluirà nella quota destinata ai progetti di budget/individuale.



2

Art. 93: differenziazione retribuzione di risultato

Con riferimento alla differenziazione di cui all'art. 93, commi 7, 8 e 9, del CCNL 19.12.2019 che prevede: *“ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 95, comma 10, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1”* le parti concordano che tale maggiorazione verrà corrisposta a una quota limitata di personale fino a un massimo di 40 premi.

Le quote verranno liquidate al personale che ha conseguito, sulla base dei valori massimi previsti per l'annualità di riferimento, la massima valutazione. In caso di parità, si terrà conto della valutazione media ottenuta nell'ultimo triennio sulla base dei valori massimi in allora previsti.

In caso di ulteriore parità, verranno applicati i criteri di preferenza in ordine alla maggiore anzianità di servizio.

Le parti stabiliscono che il valore medio pro capite dei premi da attribuire al personale sarà pari al 30% calcolato sul valore medio pro capite dei premi individuali attribuiti.


Art. 95: Fondo per la retribuzione di risultato

Le parti evidenziano l'applicazione dell'art. 95 c. 11 del CCNL 19/12/2019 che prevede: *“Dall’anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL e fino all’anno di entrata in vigore del CCNL relativo al prossimo triennio contrattuale, la destinazione annuale delle risorse disponibili del presente fondo, tra le categorie di dirigenti di cui al comma 2, lett. a), b), c), destinatarie dei precedenti fondi, è effettuata in modo tale da garantire a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti dall’anno di sottoscrizione della presente Ipotesi di CCNL”.*

- *attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;*

Le parti concordano che, in caso di incarichi di sostituzione di cui all'art. 22 c. 7 ovvero di incarico ad interim di cui all'art. 22 c. 8 del CCNL vigente, il maggiore aggravio che ne deriva sia compensato con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati, come facoltativamente previsto dai commi 7 e 8 per le sostituzioni:

- relativamente all'indennità di sostituzione di cui al predetto art. 22 c. 7, le parti prevedono che l'incremento, facoltativo, a titolo di retribuzione di risultato, aggiuntivo rispetto all'indennità di sostituzione, sia, su base annua, pari al 2% (rispetto alla retribuzione di risultato dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati) del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico sostituito.



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. The signatures are written on a white background.

- relativamente all'indennità di incarico ad interim di cui al predetto art. 22 c. 8, le parti prevedono che l'incremento facoltativo, a titolo di retribuzione di risultato, sia, su base annua, pari al 30% (rispetto alla retribuzione di risultato dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati) del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico sostituito.
- *criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 114, comma 1, (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati (ivi incluso il personale di cui all'art. 116, comma 2, lett.i) (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) e il personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 116, comma 3, (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nel rispetto delle linee di indirizzo regionali);*

Le parti danno atto che la materia è demandata all'apposito regolamento Aziendale, da ultimo modificato con la deliberazione n. 245 del 05/05/2021.

- *l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati da ciascuna giornata di sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa;*

Le parti confermano quanto previsto dall'accordo di cui al CCIA sottoscritto in data 7/12/2001 in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali.

- *criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all'art. 80 bis (Welfare integrativo);*

Le parti concordano, come previsto dall'art. 80 bis del CCNL 19.12.2019, di destinare annualmente una somma finalizzata alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, tra i quali:

- iniziative a sostegno del reddito di famiglia (sussidi e rimborsi);
- supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

Per l'anno in corso le parti stabiliscono di destinare la predetta somma, come meglio descritto in parte economica, a "iniziative a sostegno del reddito di famiglia".

- *elevazione del contingente complessivo dei rapporti a impegno ridotto ai sensi dell'art. 110, comma 6, (Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto).*

Le parti non ritengono di elevare il contingente complessivo in quanto lo stesso risulta sufficientemente capiente per eventuali riconoscimenti di rapporti a impegno ridotto.

4

Art. 93 bis

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza dei dirigenti

Si rinvia detta applicazione alla cessazione dell'emergenza pandemica in atto, tenendo in considerazione che tale periodo non può essere preso in considerazione relativamente ai tassi di assenza verificatisi in tale situazione emergenziale.

PARTE ECONOMICA

- *criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);*

I fondi contrattuali sono stati rideterminati in via provvisoria con la determinazione dirigenziale n. 1342 del 9/6/2021 ad oggetto "Dirigenza Area sanità – rideterminazione provvisoria a preventivo dei fondi artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019 per l'anno 2021" allegati al presente accordo (**allegato 1**), come certificati dal Collegio sindacale con il Verbale n. 6 del 15/6/2021. Sulla base di tali fondi le parti concordano le modalità di utilizzo delle risorse disponibili di cui all'**allegato 2**.

Le parti concordano di rivalutare, sulla base della disponibilità del fondo, esclusivamente per l'anno 2021, in considerazione della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19 e della conseguente maggiore complessità delle funzioni, l'indennità di posizione per ciascun incarico gestionale e professionale, di una percentuale non superiore a 13,80% per una quota presuntivamente pari a complessivi €. 1.010.000,00; detto incremento andrà a integrare l'indennità di posizione variabile.

- *eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);*

Le parti concordano di elevare, per il solo anno 2021, l'indennità di pronta disponibilità dalla quota minima di €. 20,66 lordi a **€ 65,00 lordi**, essendo disponibili nel fondo art. 96 CCNL vigente le necessarie risorse.


- *eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);*



Le parti confermano l'indennità, così come quantificata dall'art. 98, comma 1, del C.C.N.L. 19/12/2019.

- *criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo di cui all'art. 80 bis (Welfare integrativo);*

Le parti concordano, per l'anno 2021, di destinare la somma di € 200.000 alla copertura delle spese relative al trasporto pubblico sostenute dal personale dipendente.

In particolare, le parti concordano di garantire una somma pari alla spesa sostenuta per l'abbonamento annuale AMT, al netto di quanto già recuperato dal dipendente a titolo di detrazioni IRPEF (pari al 19 % della spesa sostenuta).

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity. There is a small number '5' written above one of the signatures.

	CISL MEDICI
Cognome	<i>MENCIONI</i> Firma 
Cognome	<i>ROSSO</i> Firma 
	FASSID <i>POCAVRELLI S.W.I.A.</i>
	ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI
Cognome	Firma

Comma 6 artt. 94, 95 e 96 - Rispetto limiti imposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017



AREA	DESCRIZIONE	TOTALE
ANNO 2016 DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	€ 13.995.896,00
	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	€ 2.145.485,00
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - MEDICI	€ 675.782,00
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - VETERINARI	€ 61.012,00
	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	€ 1.238.494,00
ANNO 2016 DIRIGENZA SANITARIA E PROF. SAN.	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	€ 76.271,00
	DETERMINATO IN PROPORZIONE AL LIQUIDATO 2019	
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - SANITARI E PROFESSIONI SANITARIE	€ 268.723,00
	TOTALE FONDI ANNO 2016	€ 18.461.663,00

FONDI ANNO 2020	TOTALE
Fondo per la retribuzione degli incarichi	€ 15.393.190,00
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	€ 2.476.773,00
Fondo per la retribuzione di risultato	€ 1.137.970,00
	TOTALE FONDI ANNO 2021
	€ 19.007.933,00

MAGGIORE IMPORTO RISPETTO AI FONDI ANNO 2016

Importi non assoggettati al limite di crescita dei Fondi previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017	TOTALE	
Importo su base annua pari a € 248,30 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo	205.839,00	
Importo su base annua pari a € 325,00 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo	269.425,00	
Importo su base annua pari a € 162,5 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo	134.712,00	
Decurtazione fondi derivanti da trasferimento di personale ad altre amministrazioni	Fondo posizione	47.039,00
	Fondo condizioni lavoro	14.408,00
	Fondo risultato	2.259,00
	MAGGIORE SOMMA SOMMA GIUSTIFICATA	€ 546.270,00

DIRIGENZA AREA SANITA'
MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE



CCNL 19/12/2019 - ART. 95
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
ANNO 2021 (preventivo)

			TOTALE
comma 2	lett. a)	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 11 CCNL 6/5/2010 - MEDICI <u>(AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)</u>	€ 675.558,00
	lett. b)	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 11 CCNL 6/5/2010 - VETERINARI <u>(AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)</u>	€ 61.012,00
	lett. c)	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di cui all'art. 10 CCNL 6/5/2010 - SANITARI E PROFESSIONI SANITARIE <u>(AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)</u>	€ 266.688,00
comma 3	lett. a)	Importo su base annua pari a € 162,5 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo	€ 134.712,00
	lett. b)	Risorse determinate art. 50 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000	€ 0,00
	lett. c)	Risorse determinate art. 53 comma 1 lett. a) CCNL 8/6/2000	€ 0,00
comma 4	lett. a)	Importo corrispondente ai ratei di RIA e degli assegni personali del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	€ 67.345,00
	lett. b)	Risorse di cui all'art. 53 comma 2 del CCNL 8/6/2000	€ 0,00
	lett. c)	Risorse di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) del CCNL 8/6/2000	€ 0,00
	lett. d)	Risorse derivanti dall'art. 43 legge 449 del 1997	€ 0,00
	lett. e)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4,5,6 D.L. 6/7/2011 n° 98	€ 0,00
	lett. f)	Altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo	€ 0,00
TOTALE FONDO ANNO 2021			€ 1.205.315,00
comma 6	Rispetto limiti imposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (R.I.A.)		-€ 67.345,00
TOTALE FONDO ANNO 2021 (Preventivo)			€ 1.137.970,00



DIRIGENZA AREA SANITA'
MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

CCNL 19/12/2019 - ART. 96
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
ANNO 2021 (preventivo)

		TOTALE	
comma 2	lett. a)	Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 10 CCNL 6/5/2010 - MEDICI E VETERINARI (AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)	€ 2.131.077,00
	lett. b)	Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 CCNL 6/5/2010 - SANITARI E PROF. SAN. (AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)	€ 76.271,00
comma 3	lett. a)	Importo su base annua pari a € 325,00 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo n. 829 dirigenti Med. Vet. San. x € 325,00	€ 269.425,00
	lett. b)	Risorse determinate art. 50 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000	€ 0,00
	lett. c)	Risorse determinate art. 53 comma 1 lett. a) CCNL 8/6/2000	€ 0,00
comma 4	lett. d)	Risorse derivanti dall'applicazione art. 1 comma 435 della legge 205/2017 a seguito di riparto in sede regionale	€ 0,00
	lett. a)	Risorse determinate art. 53 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000 (incremento dotazioni organiche o dei servizi)	€ 0,00
	lett. b)	Eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici:	€ 0,00
	lett. c)	Eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal fondo per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 95 comma 7 lett. e) del CCNL 19/12/2019 - dall'anno successivo al trasferimento il predetto fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite.	€ 0,00
		FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2020	€ 2.476.773,00
SOMME ASSEGNATE PER L'ANNO 2021			
lett. c)	Risorse determinate art. 53 comma 1 lett. a) CCNL 8/6/2000		€ 0,00
lett. d)	Risorse derivanti dall'applicazione art. 1 comma 435 della legge 205/2017 a seguito di riparto in sede regionale		€ 0,00
lett. a)	Risorse determinate art. 53 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000 (incremento dotazioni organiche o dei servizi)		€ 0,00
lett. b)	Eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici:		€ 0,00
lett. c)	Eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal fondo per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 95 comma 7 lett. e) del CCNL 19/12/2019 - dall'anno successivo al trasferimento il predetto fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite.		€ 0,00
		FONDO AL 31/12/2021	€ 2.476.773,00
comma 6	Rispetto limiti imposto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017		€ 0,00
		TOTALE FONDO ANNO 2021 (PREVENTIVO)	€ 2.476.773,00



DIRIGENZA AREA SANITA'
MEDICI, SANITARI, VETERINARI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
CCNL 19/12/2019 - ART. 94
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
ANNO 2021 (preventivo)

		TOTALE
comma 2	lett. a)	Risorse consolidate del fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa art. 9 CCNL 6/5/2010 area medico-veterinaria - ANNO 2019 (AL NETTO DEGLI INCREMENTI PREVISTI DAL CCNL 19/12/2019 INDICATI AL COMMA 3 LETT. A)
	lett. b)	Risorse consolidate del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa art. 8 CCNL 6/5/2010 area III Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie - ANNO 2019
comma 3	lett. a)	Importo su base annua pari a € 248,30 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo dirigenti Med. Vet. San. n. 829 x € 248,30
	lett. b)	Retribuzione individuale di anzianità e assegni personali art. 50 comma 2 lett. d) del CCNL 8/6/2000 che non sarà più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2020. L'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
comma 4	lett. c)	Risorse determinate art. 50 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000
	lett. d)	Risorse determinate art. 53 comma 1 lett. a) CCNL 8/6/2000
	lett. e)	Risorse trasferite stabilmente ai sensi dell'art. 95 comma 9 CCNL 19/12/2019 (fondo per la retribuzione degli incarichi)
	lett. b)	Risorse determinate art. 53 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000 (incremento dotazioni organiche o dei servizi) Eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici
		FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2020
		€ 15.393.190,00

		TOTALE FONDO ANNO 2021
SOMME ASSEGNATE PER L'ANNO 2021		
comma 3	lett. b)	Retribuzione individuale di anzianità e assegni personali art. 50 comma 2 lett. d) del CCNL 8/6/2000 che non sarà più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2020. L'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
	lett. d)	Risorse determinate art. 53 comma 1 lett. a) CCNL 8/6/2000
comma 4	lett. e)	Risorse trasferite stabilmente ai sensi dell'art. 95 comma 9 CCNL 19/12/2019 (fondo per la retribuzione degli incarichi)
	lett. a)	Risorse determinate art. 53 comma 2 lett. a) CCNL 8/6/2000 (incremento dotazioni organiche o dei servizi)
	lett. b)	Eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici
		€ 15.570.736,00

comma 6	Rispetto limiti imposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (R.I.A.)	-€ 177.546,00
		€ 15.393.190,00

STANZIAMENTO
ANNO 2021

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - ART. 94

FONDO		15.393.190,00
impegnato (previsione su stipendi elaborati fino al mese di Maggio 2021):		
Assegno ad apersonam	-14.841,00	
Indennità specificità medica	-5.416.840,00	
Indennità specifico trattamento	-3.916,00	
Indennità di struttura complessa	-325.063,00	
retribuzione di posizione	-7.255.530,00	
rivalutazione retribuzione di posizione anno 2021	-1.010.000,00	
Accantonamenti		
assegnazione incarichi a nuovi assunti	-62.000,00	
nuove assunzioni	-583.000,00	
rientri a rapporto esclusivo	-420.000,00	
Applicazione comma 3bis art. 18 CCNL 19/12/2019	-238.000,00	
Riconoscimento del livello 6 ai livelli 7	-64.000,00	
totale impegnato		-15.393.190,00
residuo		0,00

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - ART. 96

FONDO		2.476.773,00
impegnato (previsione su stipendi elaborati fino al mese di Maggio 2021):		
Indennità di polizia giudiziaria	-30.739,00	
Indennità rischi radiologico	-44.009,00	
Indennità turni e disagio	-730.553,00	
Pronta disponibilità	-1.030.404,00	
Indennità professionale specifica	-61.817,00	
Straordinario	-129.433,00	
totale impegnato		-2.026.955,00
residuo		449.818,00

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ART. 95

FONDO		1.137.970,00
impegnato (previsione su stipendi elaborati fino al mese di Maggio 2021):		
retribuzione di risultato	-843.707,00	
welfare integrativo	-200.000,00	
Indennità di sostituzione	-94.263,00	
totale impegnato		-1.137.970,00
residuo		0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several other marks and signatures further down.

Elenco delle categorie di assenze che non vanno computate ai fini della corresponsione degli incentivi

1. I riposi settimanali e da turno
2. Le ferie
3. i riposi infrasettimanali e i riposi compensativi corrispondenti
4. Le quattro festività sopresse
5. La festa patronale
6. I permessi retribuiti a qualsiasi titolo ex art 22 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
7. I permessi sindacali
8. Le assenze corsi ECM per aggiornamento obbligatorio e per corsi di riqualificazione gestiti dall'Azienda
9. Gli infortuni sul lavoro
10. 10. Quarantena COVID (verbale accordo Regione / OO.SS. Dirigenza Area Sanita, 26.6.2020)
11. Il periodo di riposo biologico
12. Il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima e tre dopo il parto o 1 mese prima e 4 dopo nei casi previsti) e l'eventuale interdizione anticipata ai sensi della legge 151/2001
13. I primi dieci giorni di malattia per cumulo annuale
14. I permessi ex legge 104/92
15. Le assenze per gravi malattie come di seguito identificate come "patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS, ecc." come previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del CCNL 1998-2001
16. Le assenze per ricovero ospedaliero o di day hospital

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.